



Regolamento dell'Istituto di Psicologia

Approvato dal Consiglio Direttivo il 24 Novembre 2011 e rivisto il 5 Marzo 2013

TITOLO I – GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 1 – Preside

L'Istituto è retto da un Preside, nominato secondo gli Statuti¹ ed il Regolamento generale dell'Università². Nel governo dell'Istituto il Preside è affiancato dal suo Consiglio e dal Consiglio d'Istituto.

Art. 2 – Consiglio del Preside

§ 1. Il Consiglio del Preside è composto da Professori dell'Istituto, eletti e nominati a norma degli Statuti Generali dell'Università³.

§ 2. I Consiglieri, scaduto il mandato, possono essere eletti o nominati per un altro triennio.

§ 3. Il Consigliere eletto con il maggior numero di voti fa le veci del Preside, in caso di sua assenza o impedimento, ed è membro del Senato dell'Università.

Art. 3 – Consiglio d'Istituto

§ 1. Il Consiglio, le cui competenze sono determinate dagli Statuti dell'Università⁴, è composto, in accordo con gli Statuti dell'Istituto⁵, da:

- a) tutti i Professori, Ordinari e Straordinari, e tutti i docenti Incaricati Associati assegnati all'Istituto;
- b) un rappresentante degli altri docenti;

¹ Cfr. Statuti Generali dell'Università, art. 32.

² Cfr. Regolamento Generale dell'Università, art. 16.

³ Cfr. Statuti Generali dell'Università, art. 36.

⁴ Cfr. Statuti Generali dell'Università, art. 37.

⁵ Cfr. Statuti dell'Istituto di Psicologia, art. 2.

- c) due rappresentanti degli Studenti, eletti ogni anno da tutti gli studenti dell'Istituto tra gli iscritti al Ciclo di Licenza ed al Tirocinio Pratico. Il primo dei rappresentanti viene scelto tra gli studenti iscritti al primo anno di Licenza, mentre il secondo viene scelto tra gli iscritti al secondo anno di Licenza e gli iscritti al Tirocinio Pratico; quest'ultimo è rappresentante degli studenti nel Senato dell'Università.

§ 2. Il Consiglio è convocato dal Preside almeno una volta ogni semestre, per iscritto, con lettera inviata almeno nove giorni prima della seduta ed in cui sono proposte le questioni da trattare; tutti i membri possono tempestivamente suggerire al Preside eventuali altri argomenti di discussione. Se una quarta parte del Consiglio per iscritto chiede una convocazione, il Preside deve convocare il Consiglio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, per trattare le questioni proposte.

TITOLO II – DOCENTI

Art. 4 – Categorie di Docenti

§ 1. I Docenti stabili sono i Professori, Ordinari e Straordinari; gli altri docenti sono gli Aggregati, gli Incaricati Associati, gli Incaricati e gli Invitati.

§ 2. L'Istituto si può avvalere di Assistenti per aiutare i Docenti e gli Studenti.

Art. 5 – Compiti e diritti dei Docenti

§ 1. Ai Docenti è richiesto di:

- a) dedicarsi nell'anno accademico all'accompagnamento, alla supervisione del lavoro pratico, alle attività didattiche, alla ricerca e alle pubblicazioni, secondo quanto disposto negli Statuti⁶ e nel Regolamento Generale dell'Università⁷;
- b) svolgere il ruolo di censore delle dissertazioni quando richiesto dal Preside;
- c) essere disponibili a ricevere a colloquio gli Studenti;
- d) partecipare alle sessioni o ai convegni indicati dal Preside e comunicargli la propria assenza, in caso di impedimento;
- e) non assumere, senza il consenso del Preside e del Rettore, oneri accademici o extra-accademici, che possono ostacolare il servizio che sono tenuti a prestare all'Istituto;
- f) condividere i compiti extra-accademici dell'Istituto.

⁶ Cfr. Statuti Generali dell'Università, art. 49.

⁷ Cfr. Regolamento Generale dell'Università, art. 59.

§ 2. Secondo il Regolamento dell'Università⁸, i Professori dell'Istituto, dopo aver insegnato per tre anni consecutivi, possono essere dispensati dall'insegnamento per un semestre.

TITOLO III – STUDENTI

Art. 6 – Condizioni per l'ammissione e la permanenza nell'Istituto

§ 1. Ai fini dell'ammissione, in accordo con quanto previsto negli Statuti dell'Istituto⁹, il candidato deve avere conseguito un Baccalaureato e deve possedere una adeguata conoscenza della teologia (sistemica, biblica e morale) e della filosofia (storia delle idee, metafisica, etica, epistemologia); egli deve inoltre possedere una sufficiente conoscenza delle lingue italiana ed inglese, nonché delle nozioni generali di psicologia. Tali conoscenze possono essere comprovate con un esame previo.

§ 2. La domanda di ammissione, con la documentazione richiesta, deve di norma pervenire entro il 15 Gennaio dell'anno solare in cui l'ammissione stessa dovrebbe avvenire.

§ 3. Per valutare l'ammissione, i Professori ed i Docenti collegialmente esprimono un giudizio, che viene comunicato al candidato dal Preside dell'Istituto.

§ 4. L'idoneità ed i progressi di ciascuno studente sono valutati al termine di ogni anno accademico e, in casi particolari, anche durante l'anno, in ordine alla prosecuzione degli studi o alla loro interruzione. Il giudizio viene formulato dai Professori e dai Docenti che hanno opportuna conoscenza del caso, poi il Preside lo comunica al candidato.

§ 5. Il Preside, sentiti i Consultori ed i Professori delle rispettive discipline, può riconoscere i corsi di cui lo studente ha sostenuto con successo gli esami presso un'altra Istituzione accademica; il riconoscimento non può comunque essere concesso se lo studente non ha frequentato l'Istituto per almeno un semestre.

Art. 7 – Conoscenza delle lingue

Gli studenti dell'Anno Propedeutico e del Ciclo di Licenza devono dimostrare di conoscere adeguatamente le lingue italiana ed inglese; per il Ciclo di Dottorato si richiede anche la conoscenza di altre lingue moderne necessarie per la ricerca scientifica, secondo le indicazioni del Preside e del Direttore della dissertazione.

⁸ Cfr. Regolamento Generale dell'Università, art. 61.

⁹ Cfr. Statuti dell'Istituto di Psicologia, Art. 4.

Art. 8 – Attribuzione dei crediti

Per ciascun Ciclo è previsto in media un impegno annuale pari a 60 crediti; il valore in crediti dei singoli corsi ed attività, così come quello delle prove finali, dipende dall'impegno ad essi connesso ed è specificato nel Programma degli Studi dell'Istituto.

TITOLO IV – ORDINE DEGLI STUDI

Art. 9 – Esperienze pratiche

§ 1. Gli studenti del primo anno del Ciclo di Licenza devono effettuare per almeno un semestre delle valutazioni di personalità concernenti gli aspetti psicologici e spirituali della vocazione.

§ 2. Gli studenti del secondo anno del Ciclo di Licenza devono condurre le stesse esperienze in uno dei due semestri, e per due semestri devono svolgere attività di accompagnamento personale con la supervisione di un Docente dell'Istituto.

§ 3. Oltre a quanto indicato negli Statuti dell'Istituto¹⁰, gli studenti del Tirocinio Pratico devono proseguire entrambe le esperienze pratiche per due semestri, presso l'Istituto o un'altra Istituzione psicopedagogica riconosciuta dall'Istituto.

§ 4. Tutte le esperienze svolte nell'Istituto sottostanno alla supervisione individuale dei Professori e dei Docenti dell'Istituto stesso.

Art. 10 – Tesi per la Licenza e dissertazioni per il Dottorato

§ 1. La Tesi di Licenza viene consegnata al Preside nella prima settimana di Settembre dell'anno accademico in corso.

§ 2. L'argomento della Dissertazione di Dottorato deve essere presentato alla fine del *cursus ad doctoratum*, secondo la procedura prevista nelle Norme per il Terzo Ciclo.

§ 3. Per essere ammesso alla Difesa della Dissertazione, lo studente dovrà ottenere l'approvazione del progetto e adempiere – nei tempi previsti – alla procedura descritta nelle Norme per il Terzo Ciclo.

¹⁰ Cfr. Statuti dell'Istituto di Psicologia, art. 7.

TITOLO V – ESAMI E GRADI ACCADEMICI

Art. 11 – Esami in genere

§ 1. Generalmente i corsi si concludono con un elaborato o con un esame scritto.

§ 2. I colloqui di crescita vocazionale e le esperienze con supervisione portano ad un giudizio globale “Soddisfacente” o “Non soddisfacente”.

§ 3. Il Preside, sentito il parere dei docenti a tempo pieno dell’Istituto, al termine dell’Anno Propedeutico esprime un giudizio complessivo sulla formazione scientifica e l’idoneità raggiunta da ciascuno studente. In seguito l’Istituto conferisce il Diploma in Antropologia Cristiana Interdisciplinare.

Art. 12 – Esami per la Licenza

§ 1. Gli esami finali di Licenza, cui si accede dopo aver superato gli esami di ogni singolo corso e svolto in modo soddisfacente le esperienze pratiche, generalmente hanno luogo alla fine del mese di Maggio.

§ 2. L’esame finale di Licenza consta di cinque prove scritte di quattro ore ciascuna, da svolgere in un periodo di non oltre dieci giorni; tre di queste prove trattano argomenti e discipline dell’Istituto nei loro aspetti generali, le altre riguardano l’analisi critica di due casi clinici.

Art. 13 – Calcolo del grado

§ 1. I coefficienti per i singoli corsi della Licenza sono calcolati come indicato nell’art. 8. Per il calcolo finale del grado, i coefficienti devono essere attribuiti come segue:

- Media dei voti ottenuti agli esami dei corsi dell’Anno Propedeutico: 20%
- Media dei voti ottenuti agli esami dei corsi di Licenza: 40%
- Media dei voti ottenuti agli esami finali: 40%

§ 2. Per il Dottorato sono attribuiti i seguenti coefficienti:

- Dissertazione: 80%
- Difesa: 20%